



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo relativo al progetto di nuovi serbatoi di stoccaggio gasoli ST209 e ST210 – stabilimento di Sarroch (CA)
<i>Procedimento</i>	Approvazione del Piano di Utilizzo ai sensi del D.M. 10 agosto 2012, n. 161;
<i>ID Fascicolo</i>	3497
<i>Proponente</i>	Sarlux S.r.l.
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVIA n. 2563 del 24 novembre 2017

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.  
Ufficio: DVA-D2-II  
Data: 13/12/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 13/12/2017

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTO** l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, “*Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”, entrato in vigore il 22 agosto 2017, e in particolare le disposizioni intertemporali, transitorie e finali di cui all’articolo 27, le quali al comma 3 prevedono che “*i progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni*”;

**VISTO** l’art. 5 del citato decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, relativo al Piano di Utilizzo del materiale da scavo che prevede, per i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, che quanto disposto nel regolamento medesimo sia espletato prima della conclusione di detta VIA;

**VISTA** l’istanza di valutazione di impatto ambientale, presentata ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dalla società proponente Sarlux S.r.l. con nota acquisita al prot. 29206/DVA del 01 dicembre 2016, relativamente al progetto per la realizzazione di nuovi serbatoi di stoccaggio gasoli ST209 e ST210 – stabilimento di Sarroch (CA), corredata, tra l’altro, del Piano di utilizzo terre e rocce da scavo di cui al D.M. n. 161/2012;

**VISTA** la nota prot. n. 29765/DVA del 07 dicembre 2016 con la quale la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS la documentazione inerente il Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo presentata dal proponente a corredo dell’istanza di valutazione di impatto ambientale, richiedendo l’espressione di uno specifico parere e dando avvio al procedimento di approvazione del Piano di Utilizzo;

**ACQUISITO** il parere n. 2563 del 24 novembre 2017, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito all’autorizzazione del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo secondo il D.M. 161/2012 relativo al progetto per la realizzazione di nuovi serbatoi di stoccaggio gasoli ST209 e ST210 – stabilimento di Sarroch (CA);

**PRESO ATTO** che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato, tra l'altro, quanto segue:

- *“che il riutilizzo delle terre per il presente progetto è pari a 21.555 m<sup>3</sup>, pari al 65% dei volumi di scavo;*
- *che per le terre in esubero, pari a circa 11.466 m<sup>3</sup>, il proponente propone il “Riutilizzo nel Progetto di bonifica Hot Spot Parco Ovest”*
- *che il Piano di Utilizzo dovrà essere integrato con:*
  - *descrizione degli interventi di bonifica attualmente in corso nell'area "hot spot" con rappresentazione cartografica di tutte le aree previste per lo svolgimento dei medesimi;*
  - *descrizione, corredata da opportuni elaborati grafici/cartografici e da documentazione fotografica, delle modifiche che si intende apportare al progetto al fine di rendere conciliabile l'attività dei serbatoi con le operazioni di bonifica (es. ridimensionamento delle aree di cantiere e/o individuazione di nuove aree);*
  - *chiarimenti sulle modalità operative e sulle azioni da intraprendere per garantire una gestione separata tra le terre e rocce da scavo "non contaminate" originate dai lavori di costruzione dei serbatoi e le terre contaminale sottoposte a trattamento di landfarming.*
- *che l'intervento richiede, ai fini delle norme di cui dell'articolo 5 comma 5 del DM161/2012, per cui il progetto dovrà essere sottoposto alla verifica e conferma da parte dell'ARPA regionale;*
- *che la totalità dei campioni analizzati in laboratorio risulta conforme ai limiti delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) riferite alla destinazione di uso verde residenziale ed indicate in colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e quindi data l'assenza di superamenti dei limiti di CSC della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.lgs. 152/06, le terre da scavo sono utilizzabili;*
- *che il Piano delle Terre comprende tutte le previste attività e che le analisi sono risultate compatibili per una sua approvazione;*
- *che la durata del Piano di Utilizzo, di cui all'art. 5 comma 6 del D.M. 161/2012, possa essere fissata pari a 36 mesi dalla consegna dei lavori;*
- *in sintesi che il piano di utilizzo è stato redatto secondo le indicazioni di cui all'Allegato 5 e dell'Allegato 8 del D.M.n.161/2012”;*

**CONSIDERATO** che l'area di intervento Parco Serbatoi Ovest ricade all'interno della perimetrazione del sito di bonifica d'interesse nazionale di “Sulcis Iglesiente Guspinese”;

**RITENUTO** di rinviare la valutazione della documentazione integrativa che dovrà produrre il proponente relativa alle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo in esubero nell'ambito del Progetto di bonifica Hot Spot del Parco Ovest, in sede di approvazione del progetto di bonifica stesso, o eventualmente della relativa modifica, da parte degli Enti competenti in materia di bonifica;

**CONSIDERATO** che il presente procedimento è stato avviato prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, e pertanto resta disciplinato dal D.M. 10 agosto 2012, n. 161;

**CONSIDERATO** che è in corso il procedimento di valutazione d'impatto ambientale del progetto per la realizzazione di nuovi serbatoi di stoccaggio gasoli ST209 e ST210 – stabilimento di Sarroch (CA);

**FATTO SALVO** che relativamente alle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo in esubero, pari a circa 11.466 m<sup>3</sup>, per le quali si prevede la collocazione nell'ambito del Progetto di bonifica Hot Spot Parco Ovest, dovranno essere acquisite le autorizzazioni del caso da parte degli Enti competenti in materia di bonifica;

## **APPROVA**

**ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, il Piano di Utilizzo presentato dalla società Sarlux S.r.l. relativo al progetto per la realizzazione di nuovi serbatoi di stoccaggio gasoli ST209 e ST210 – stabilimento di Sarroch (CA) a condizione del rispetto di quanto riportato al seguente art. 1.**

### **Art. 1**

#### **Condizioni ambientali**

1) Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.M. 161/2012, il progetto dovrà essere sottoposto alla verifica e conferma da parte dell'ARPA regionale;

Alla verifica di ottemperanza della sopra detta condizione ambientale si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito:

Condizione ambientale: 1)

*Termine per l'avvio della Verifica di ottemperanza:* Ante operam – Progettazione esecutiva.

*Ente vigilante:* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

*Ente coinvolto:* ARPA Sardegna.

### **Art. 2**

#### **Disposizioni finali**

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. 10 agosto 2012, n. 161, si dispone che la validità del Piano di Utilizzo è di 36 mesi a decorrere dalla data di inizio dei lavori. Salvo proroga, che potrà essere accordata sulla base di specifica motivata richiesta del proponente, l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro due anni dalla data di approvazione del Piano. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il soggetto esecutore del Piano di Utilizzo dovrà presentare alla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 10 agosto 2012, n. 161, la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) corredata dalla documentazione completa in conformità con l'allegato 7 del medesimo decreto ministeriale.

Il presente provvedimento è notificato all'ISPRA, ai sensi dell'art. 13 del citato D.M. 10 agosto 2012, n. 161, ai fini delle attività di gestione dei dati e, in particolare, di pubblicità e trasparenza relativa alla qualità ambientale del territorio nazionale.

Il presente provvedimento è notificato ad ARPA Sardegna ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'art. 14 e secondo quanto previsto dall'allegato 8, parte B, del D.M. 10 agosto 2012, n. 161.

Il presente provvedimento è notificato anche alla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli aspetti connessi alla collocazione delle terre e rocce da scavo in esubero nell'ambito del Progetto di bonifica Hot Spot Parco Ovest ricadente nel sito di bonifica di interesse nazionale di "Sulcis Iglesiente Guspinese";

La società Sarlux S.r.l. provvederà ad inserire sul portale dell'ISPRA (<http://www.terreroce.isprambiente.it/login.php>) le informazioni secondo le specifiche del Disciplinare Terre e Rocce da Scavo ([http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/DisciplinareTerreRocce\\_REV1.pdf](http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/DisciplinareTerreRocce_REV1.pdf)) definendo, tra le altre questioni, quelle relative al sito di produzione, al sito di deposito intermedio e al sito di destinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)